

## Direttiva n. 2 (2023)

### Svizzeri e Ticinesi all'estero

#### A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
  - articolo 30 [Cost./TI](#)
  - articolo 2 lettera *b* e articolo 3 lettera *b* della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ([LEDP](#))
- 2 Legislazione federale
  - articolo 40 capoverso 2 [Cost. fed.](#)
  - articoli 15-21 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero ([LSEst](#))
  - articoli 7-14 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero ([OSEst](#))
- 3 Documentazione
  - circolare del 7 ottobre 2015 della Cancelleria federale concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero ([FF 2015 6157](#))

#### B. Svizzero all'estero

- 4 Per *Svizzero all'estero* si intende il cittadino svizzero non domiciliato in Svizzera e iscritto nel registro degli Svizzeri all'estero; per *rappresentanza* si intende una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza della Svizzera all'estero che può svolgere compiti consolari.
- 5 Lo Svizzero all'estero che intende beneficiare dei diritti politici lo deve comunicare alla rappresentanza svizzera all'estero competente; è quest'ultima a provvedere ad informare il Comune ([art. 19 cpv. 1 LSEst](#)).
- 6 Il Comune di voto in materia federale è determinato dall'[articolo 18 LSEst](#):
  - se il cittadino all'estero in precedenza ha avuto un domicilio in Svizzera, è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di ultimo domicilio; il Comune di origine (attinenza) non è rilevante;
  - se il cittadino all'estero non è mai stato domiciliato in Svizzera, è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di origine; se ha più Comuni di origine, è iscritto nel Comune scelto al momento dell'annuncio alla rappresentanza svizzera.

### C. Ticinese all'estero

- 7 Per *Ticinese all'estero* si intende il cittadino con un Comune di origine (attinenza) ticinese non domiciliato in Svizzera e iscritto nel registro degli Svizzeri all'estero.
- 8 L'articolo 30 della Costituzione cantonale delega alla legge il compito di definire i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici. L'articolo 2 lettera *b* e l'articolo 3 lettera *b* LEDP conferiscono i diritti politici in materia cantonale e comunale a ogni cittadino ticinese all'estero il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone Ticino. Queste norme richiamano direttamente l'[articolo 18 capoverso 2](#) della legge sugli Svizzeri all'estero per la determinazione del Comune di voto (paragrafo n. 6).
- 9 Il Ticinese all'estero beneficia dei diritti politici a condizione di essersi annunciato alla rappresentanza svizzera e avere un Comune di attinenza ticinese. In altre parole, se un Ticinese all'estero è iscritto nel catalogo elettorale federale di un Comune ticinese, egli sarà iscritto nel medesimo Comune anche in materia cantonale e comunale. Questo vale anche nell'ipotesi che il Comune di origine sia un Comune diverso: è determinante il Comune di voto stabilito dal diritto federale e non il Comune di origine.
- 10 La conseguenza del punto precedente è che uno Svizzero all'estero iscritto nel catalogo federale in un Comune ticinese:
  - se ha un Comune di origine (attinenza) ticinese, è iscritto anche nei cataloghi elettorali cantonale e comunale;
  - se non ha un Comune di origine (attinenza) ticinese, rimane iscritto solo nel catalogo elettorale federale.

### D. Annuncio e iscrizione

- 11 Lo Svizzero all'estero deve annunciarsi per l'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero alla rappresentanza svizzera competente. È tenuto a comunicare alla rappresentanza ogni cambiamento o complemento dei dati che lo riguardano. In caso di trasferimento all'estero, l'annuncio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica di partenza all'estero. Il Comune notifica al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero.
- 12 La rappresentanza svizzera comunica i casi di iscrizione o radiazione del cittadino svizzero all'estero al Comune.
- 13 Il Comune di voto conferma al cittadino all'estero l'iscrizione nel catalogo elettorale federale e, se del caso, nel catalogo elettorale cantonale e comunale con la data dell'iscrizione effettiva tenuto conto dell'eventuale termine di attesa. Se le condizioni per un'iscrizione nel catalogo elettorale non sono adempiute, il Comune di voto lo comunica alla persona interessata e alla rappresentanza indicandone i motivi ([art. 9 cpv. 3 OSEst](#)). Tale comunicazione tiene conto del diritto della persona interessata di essere sentita. La successiva decisione del Comune di non iscrivere uno Svizzero all'estero nel catalogo elettorale può essere impugnata mediante il ricorso al Consiglio di Stato.

## E. Radiazione

- 14 Il cittadino all'estero che intende rinunciare all'esercizio dei diritti politici lo comunica alla rappresentanza svizzera competente che informerà il Comune. La radiazione dal catalogo elettorale ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione. Poiché l'annuncio alla rappresentanza svizzera è una premessa dell'iscrizione nel catalogo elettorale, la revoca dell'annuncio fa cadere il presupposto dell'iscrizione e quindi la radiazione è immediata, senza attendere i termini di attesa di cinque giorni (catalogo elettorale cantonale) e di tre mesi (catalogo elettorale comunale).
- 15 Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal catalogo elettorale federale, cantonale e comunale ([art. 11 cpv. 1 OSEst](#)):
- in caso di radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero (ritorno in Svizzera; perdita della cittadinanza svizzera; mancata conferma dell'annuncio dopo il compimento dei diciotto anni; decesso; cittadino non raggiungibile all'indirizzo indicato; scomparsa);
  - in caso di esclusione dal diritto di voto (curatela generale per durevole incapacità di discernimento o misura analoga secondo il diritto straniero);
  - se questi ha dichiarato alla rappresentanza competente di rinunciare all'esercizio dei diritti politici;
  - se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario.
- 16 Il materiale di voto è considerato non recapitabile, qualora esso sia rinviato al mittente per tre volte consecutive con la menzione «*non recapitabile*». In tal caso la persona interessata è radiata dal catalogo elettorale, a prescindere dal fatto che si tratti di materiale di voto relativo a uno scrutinio federale, cantonale o comunale.
- 17 Il Comune notifica al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.

## F. Termine di attesa

- 18 Nel caso in cui il Comune riceva una comunicazione di iscrizione da parte della rappresentanza svizzera, iscrive subito il cittadino nei cataloghi elettorali senza attendere il decorso del termine di attesa. Poiché il Comune di voto del cittadino all'estero corrisponde all'ultimo Comune di voto prima della partenza per l'estero in questa situazione non vi è un cambio di Comune di voto che farebbe partire il termine di attesa. Occorre invece rispettare il termine di attesa nel caso di un cittadino all'estero che non è mai stato domiciliato in Svizzera e che quindi deve essere iscritto nel catalogo elettorale del Comune di origine (o nel Comune scelto al momento dell'annuncio alla rappresentanza svizzera se ha più Comuni di origine).
- 19 Nel caso di rientro in Svizzera nel medesimo Comune dove il cittadino già esercita il diritto di voto non vi sono termini di attesa perché il Comune di voto non cambia. Nel caso di rientro in Svizzera in un altro Comune si applicano i termini di attesa usuali di cinque giorni (catalogo elettorale cantonale) e di tre mesi (catalogo elettorale comunale).
- 20 Nel caso di compimento dei diciotto anni di età non si applicano i termini di attesa e il cittadino all'estero è iscritto subito.

## G. Estensione dei diritti politici

- 21 L'iscrizione nel catalogo elettorale del cittadino all'estero gli conferisce fondamentalmente i medesimi diritti garantiti ai cittadini domiciliati nel Comune. Egli ha il diritto di voto e di proporre o sottoscrivere domande di iniziativa e referendum e può votare per corrispondenza in tutte le elezioni e votazioni.
- 22 Una limitazione dei diritti politici è rappresentata dal diritto di eleggibilità in un'autorità comunale. Il Ticinese all'estero, seppur possa partecipare a un'elezione comunale come votante o possa figurare tra i proponenti di una lista, non è eleggibile nel Consiglio comunale o nel Municipio. È infatti eleggibile chi è domiciliato da almeno tre mesi nel Comune (art. 29 cpv. 2 Cost./TI e art. 10 LEDP).

## H. Esclusione dai diritti politici

- 23 Anche i cittadini svizzeri all'estero che sono sottoposti a una misura paragonabile a quella della curatela generale per durevole incapacità di discernimento sono esclusi dal diritto di voto. Sono infatti esclusi dal voto gli Svizzeri all'estero (e di conseguenza i Ticinesi all'estero) che:
- a. secondo il diritto svizzero sono sottoposti a curatela generale, o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure
  - b. secondo il diritto straniero sono sottoposti, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che le priva dell'esercizio dei diritti civili, sempre che una tale misura possa essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

## I. Invio del materiale di voto e voto all'ufficio elettorale

- 24 Il Comune provvede affinché il cittadino all'estero riceva il materiale di voto in modo tempestivo, tenuto conto dei tempi di recapito della busta di trasmissione all'estero e del suo ritorno alla cancelleria comunale con la scheda votata. Conformemente alle direttive della Cancelleria federale, affinché gli Svizzeri all'estero possano esercitare effettivamente i loro diritti politici, i Comuni di voto sono tenuti a inviare il materiale di voto sempre per «*posta A*» (cfr. [FF 2008 6595](#)).
- 25 Il momento dell'invio del materiale di voto destinato ai cittadini all'estero può essere anticipato fino a una settimana prima della spedizione in Svizzera ([art. 12 cpv. 3 OSEst](#)).
- 26 Ai cittadini all'estero è spedito il medesimo materiale di voto inviato in Svizzera. Per semplificare l'elaborazione delle buste nei passaggi tra i servizi postali, si raccomanda di inserire una seconda busta di trasmissione che potrà essere usata dall'avente diritto di voto per l'invio delle schede al Comune.
- 27 Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente nel Comune di voto, lo notificano, per iscritto o presentandosi di persona, alla cancelleria del proprio Comune di voto. In tal caso il Comune di voto non

**Svizzeri e Ticinesi all'estero**

invia il materiale di voto all'estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.

**J. Diritto transitorio**

- 28 I Ticinesi all'estero iscritti sulla base del diritto precedente (in vigore fino al 31 agosto 2019) sono rimasti iscritti nel catalogo elettorale comunale e cantonale fino al 31 dicembre 2020. Il 1° gennaio 2021 sono stati stralciati dai cataloghi elettorali cantonale e comunale:
- i Ticinesi all'estero che non hanno seguito la procedura di annuncio alla rappresentanza svizzera;
  - i Ticinesi all'estero il cui Comune di voto (ultimo Comune di domicilio in Svizzera) è in un altro Cantone (Ticinesi all'estero partiti da un altro Cantone).
- 29 Nei Comuni ticinesi non vi sono più Ticinesi all'estero che non sono iscritti nel catalogo elettorale federale (ad eccezione di situazioni temporanee dovute a termini di attesa diversi).
- 30 Gli Svizzeri all'estero iscritti nel catalogo elettorale prima del 1° novembre 2015 continuano ad essere iscritti sulla base del diritto federale previgente (circolare del 7 ottobre 2015 della Cancelleria federale concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero, trasmessa ai Comuni il 22 ottobre 2015, pubblicata in [FF 2015 6157](#)).

**K. Cambiamenti rispetto alla situazione previgente**

- 31 La nuova regolamentazione non cambia niente nel catalogo elettorale federale. Trascorso il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, sono stati stralciati dai cataloghi elettorali cantonale e comunale i Ticinesi all'estero che:
- non hanno seguito la procedura di annuncio alla rappresentanza svizzera; o
  - hanno avuto quale ultimo Comune di domicilio in Svizzera un Comune di un altro Cantone; in questo caso sono iscritti nel catalogo elettorale federale del Comune dell'altro Cantone; l'eventuale conferimento dei diritti politici in materia cantonale e comunale dipendono dalla legislazione dell'altro Cantone.
- 32 Con la nuova regolamentazione non ci sono più casi di Ticinesi all'estero con diritto di voto federale in un Comune e diritto di voto cantonale e comunale in un altro Comune (tranne situazioni transitorie per il decorso dei termini di attesa).

**33 Determinazione del Comune di voto secondo la nuova regolamentazione:**

	Comune di voto in materia federale, cantonale e comunale (senza annuncio)	Comune di voto in materia federale (con annuncio)	Comune di voto in materia cantonale e comunale (con annuncio)
Cittadino attinente di A e partito per l'estero da A	-	A	A
Cittadino attinente di B e partito per l'estero da A	-	A	A
Cittadino attinente di C e partito per l'estero da A	-	A	-
Cittadino attinente di A e partito per l'estero da C	-	C	-
Cittadino attinente di A che non ha mai avuto un Comune di domicilio in Svizzera	-	A	A

\*A e B: Comuni nel Cantone Ticino; C: Comune di un altro Cantone.

**L. Entrata in vigore**

34 La direttiva n. 2 «Svizzeri e Ticinesi all'estero» del 29 agosto 2019 è abrogata. La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2023.